

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2022-3895 del 01/08/2022 |
| Oggetto | ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 (MODIFICA SOSTANZIALE) - DITTA BMIX SRL - ATTIVITÀ: "PRODUZIONE DI PREMISCELATI PER IL SETTORE DELL'EDILIZIA" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), LOC. RONCAGLIA, STRADA DEL GARGATANO. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2022-4065 del 29/07/2022 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza |
| Dirigente adottante | ANNA CALLEGARI |

Questo giorno uno AGOSTO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 (MODIFICA SOSTANZIALE) - DITTA BMIX SRL - ATTIVITÀ: "PRODUZIONE DI PREMISCELATI PER IL SETTORE DELL'EDILIZIA" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), LOC. RONCAGLIA, STRADA DEL GARGATANO.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6- 2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, "Riforma del sistema regionale e locale";
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e ss.mm.ii.;
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2204 del 21/12/2015, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 11/4/2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale Det-Amb n. 4685 del 11/10/2019 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta BMIX SRL (C.F. 01524580337), rilasciata dal Suap del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo n. 565/2019 (prot. Suap n. 122363 del 28/10/2018 acquisito al prot. Arpaee n. 166184 in pari data), per l'attività di "produzione di predosati destinati prevalentemente al settore dell'edilizia ed attività affini" svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza, Località Roncaglia, Strada del Gargatano, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
- con nota prot. n. 72359 del 10/06/2022, acquisita al prot. Arpaee n. 96500 in pari data, il Suap del Comune di Piacenza ha trasmesso l'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, presentata dalla ditta Ditta BMIX SRL, con sede legale a Villanova sull'Arda (PC), Via Mattei n. 25 (C.F. e P.Iva 01524580337), per l'attività di "produzione di premiscelati per il settore dell'edilizia" svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza (PC), Località Roncaglia, Strada del Gargatano, relativamente ai seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 (*proseguimento senza modifiche*);

- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene l'impatto acustico (*proseguimento senza modifiche*);
- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per lo scarico (S1) costituito da acque di prima pioggia avente recapito nel corpo idrico superficiale "Lago di Cava - Cava Bassanetti" (*nuova*);

Considerato che:

- con nota prot. n. 103569 del 22/06/2022 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 della L. 241/90, con contestuale richiesta di documentazione integrativa;
- con nota prot. Arpae n. 105265 del 24/06/2022 è stata acquisita la documentazione integrativa prodotta dalla Ditta;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice scarichi (rif. Attività n. 8 in data 12/07/2022 Sinadoc 22253/2022) risulta che:

- la Ditta intende pavimentare il piazzale esterno allo stabilimento (ad oggi non pavimentato) utilizzato per:
 - il deposito dei prodotti finiti connessi all'attività dello stabilimento (in attesa di essere caricati sui mezzi di trasporto per la destinazione finale), eseguito con modalità tali da evitare il dilavamento delle acque meteoriche (i sacchi di prodotto sono pallettizzati ed avvolti con un film trasparente e coperti con foglio di cartone per isolarli dagli agenti atmosferici);
 - il transito degli automezzi anche pesanti connessi alle attività svolte;
- la Ditta, pur rilevando che il piazzale impermeabile scoperto rientra nei criteri di esclusione totale dall'ambito di applicazione della DGR 286/2005, ha ritenuto opportuno trattare le acque meteoriche che dilavano il piazzale pavimentato con un sistema di trattamento per le acque di prima pioggia; verrà pertanto realizzato uno scarico di acque di prima pioggia (S1) avente recapito nel lago di cava adiacente allo stabilimento;
- a seguito di tale modifica presso lo stabilimento sarà presente uno scarico (S1), recapitante nel corpo idrico superficiale "Lago di Cava – Cava Bassanetti" (Coordinate 562578 E – 4989368 N), costituito da acque di dilavamento del piazzale aziendale (avente una superficie di circa mq. 2500) trattate da un sistema di prima pioggia (mod. ITIPP3000DOFC per superfici impermeabili pari a mq. 3000) composto da pozzetto scolmatore, vasca di accumulo e disoleatore (mod. NDO 1500); il pozzetto di prelievo fiscale, individuato con la sigla P1 nella "Planimetria Rete Idrica di carico – Tav. 1" allegata all'istanza, sarà ubicato immediatamente a valle dell'impianto di prima pioggia;

Atteso che:

- con nota prot. n. 109215 del 01/07/2022 è stata richiesta al Servizio Territoriale di Arpae - Distretto di Piacenza la relazione tecnica relativamente allo scarico S1 costituito da acque di prima pioggia avente recapito nel corpo idrico "Lago di Cava - Cava Bassanetti";
- con nota prot. n. 113715 del 08/07/2022 è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Servizio Territoriale di Arpae, al rilascio di autorizzazione per lo scarico S1, con prescrizioni;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (modifica sostanziale dell'Aua di cui alla determinazione dirigenziale Det-Amb n. 4685 del 11/10/2019), in favore della Ditta Ditta BMIX SRL, con sede legale a Villanova sull'Arda (PC), Via Mattei n. 25 (C.F. e P.Iva 01524580337), per l'attività di "produzione di premiscelati per il settore dell'edilizia" svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza (PC), Località Roncaglia, Strada del Gargatano, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1, lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico (S1) costituito da acque di prima pioggia avente recapito nel corpo idrico superficiale "Lago di Cava - Cava Bassanetti";*
- art. 3, comma 1 lett. c), DPR 59/2013- *autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269*

del D.Lgs. 152/2006;

- art. 3, comma 1, lett. e), D.P.R. 59/2013 - *comunicazione di cui all'art. 8 comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447*, in ordine all'impatto acustico;

2. di stabilire per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 STOCCAGGIO MATERIE PRIME

Portata massima 60 Nm³/h
Durata massima giornaliera 2 h/g
Durata massima annua 240 gg/anno
Altezza minima 11 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
polveri totali 10 mg/Nm³

EMISSIONE N. E2 STOCCAGGIO MATERIE PRIME

Portata massima 60 Nm³/h
Durata massima giornaliera 2 h/g
Durata massima annua 240 gg/anno
Altezza minima 11 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
polveri totali 10 mg/Nm³

EMISSIONE N. E3 STOCCAGGIO MATERIE PRIME

Portata massima 60 Nm³/h
Durata massima giornaliera 2 h/g
Durata massima annua 240 gg/anno
Altezza minima 11 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
polveri totali 10 mg/Nm³

EMISSIONE N. E4 STOCCAGGIO MATERIE PRIME

Portata massima 60 Nm³/h
Durata massima giornaliera 2 h/g
Durata massima annua 240 gg/anno
Altezza minima 11 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
polveri totali 10 mg/Nm³

EMISSIONE N. E5 REPARTO DOSAGGIO, MISCELAZIONE ED INSACCO

Portata massima 3800 Nm³/h
Durata massima giornaliera 16 h/g
Durata massima annua 240 gg/anno
Altezza minima 11 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
polveri totali 10 mg/Nm³

EMISSIONE N. E6 COMPRESSORE

- a) deve essere adottato ogni accorgimento per minimizzare le emissioni diffuse, in particolare durante la movimentazione della sabbia;
- b) i camini di emissione devono essere identificati univocamente con scritta indelebile in corrispondenza del punto di emissione;
- c) In caso di funzionamento non contemporaneo degli impianti presidiati dall'aspirazione generante l'emissione convogliate E5, deve essere adottato ogni accorgimento al fine di evitare la diluizione degli inquinanti;
- d) il camino di emissione E5 deve essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- e) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - metodo UNI EN 13284 per la determinazione delle **polveri totali**;

- f) i monitoraggi che devono essere effettuati ad E5 a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere effettuati secondo le modalità di cui ai punti precedenti;
- g) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- h) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- i) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
- j) i sistemi di abbattimento di E1, E2, E3 ed E4 devono essere muniti di appositi pressostati differenziali per il controllo dell'efficienza dei medesimi; fermo restando il rispetto dei limiti indicati, il gestore non è tenuto ad effettuare monitoraggi a dette emissioni;
- k) le operazioni di manutenzione e la frequenza di sostituzione dei sistemi di abbattimento, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate, bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- l) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti non può superare i due mesi;
- m) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- n) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle so pra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

3. di impartire, per lo scarico (S1), costituito da acque di prima pioggia, avente recapito nel corpo idrico superficiale "Lago di Cava – Cava Bassanetti", le seguenti prescrizioni:

- a) lo scarico deve rispettare nel pozzetto di prelievo fiscale (posto a valle del sistema di trattamento delle acque di prima pioggia), i limiti di cui alla tab. 3, all. n. 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 s.m.i. per i seguenti parametri: **Solidi sospesi totali, C.O.D. e Idrocarburi;**
- b) per consentire un corretto campionamento delle acque di prima pioggia, le acque di seconda pioggia in uscita dallo scolmatore, devono essere coltate nella rete di raccolta dopo il pozzetto di prelievo fiscale;
- c) il pozzetto di prelievo fiscale deve essere in ogni momento accessibile ed attrezzato per consentire un corretto campionamento per caduta del refluo da parte dell'Autorità competente;
- d) tutti i pozzetti di ispezione e manutenzione degli impianti di trattamento, compreso quello di prelievo fiscale, devono essere mantenuti sgombri in modo da garantire, in ogni momento, ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti delle acque reflue;
- e) la pompa posta all'interno della vasca di prima pioggia deve essere predisposta per immettere dopo 48-72 ore dall'evento piovoso i reflui nel disoleatore con una portata massima pari a quella prevista dalla scheda tecnica dello stesso disoleatore;
- f) deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell'impianto di trattamento così come indicato nei manuali d'uso e manutenzione forniti dalla ditta costruttrice. In particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dagli impianti stessi. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- g) le condotte fognarie dell'insediamento devono essere mantenute in perfetta efficienza effettuando una periodica pulizia delle stesse e dei pozzetti d'ispezione con particolare attenzione alla rimozione dei sedimenti e dei detriti dai pozzetti sottostanti alle griglie di raccolta delle acque meteoriche ricadenti sul piazzale;
- h) deve essere costantemente verificata e mantenuta la corretta pendenza del tratto di restituzione affinché l'immissione dello scarico nel lago di cava non generi erosione o ristagno per difficoltà di deflusso;
- i) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dei sistemi di trattamento o avaria alle condotte fognarie dello stabilimento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC), al Comune di Piacenza e all'ARPAE (SAC e ST) ed al proprietario/gestore del lago di cava Bassanetti, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne

dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;

j) deve essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza e all'ARPAE (SAC e ST), ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione degli impianti di trattamento rispetto a quanto agli atti;

4. di fare salvo che:

- il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;
- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di depurazione o delle condotte fognarie dello stabilimento/insediamento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

5 di demandare al Suap la verifica della documentazione antimafia di cui agli artt. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del titolo abilitativo, ex art. 2 del D.P.R. 59/2013;

6. di dare atto che:

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Piacenza per il rilascio del provvedimento conclusivo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo di "AUA", di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte del Suap del Comune di Piacenza;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. n. 59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.